

## **DISCIPLINARE DI GARA**

### **PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI PRODUZIONE PROGRAMMI E CONTENUTI MEDIA/AUDIOVISIVI DA TRASMETTERE SUI TRENI FAL DELLA LINEA BARI - ALTAMURA - GRAVINA - MATERA**

#### **1. PREMESSE**

Con determinazione a contrarre n. 141 del 4 agosto 2021 Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. ha deliberato di affidare il servizio quadriennale di produzione programmi e contenuti media/audiovisivi, così come definiti dal D. Lgs. n. 177/2005, da trasmettere sui treni della medesima Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. della linea Bari- Altamura-Gravina-Matera.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. -Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo, Codice).

Il luogo principale di svolgimento del servizio è Bari (codice NUTS ITF47).

**CIG: 886483339D**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice è designato quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Stefano Di Bello, Direttore Tecnico

#### **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

##### **2.1 Documentazione di gara**

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara;
- c) Schema di contratto;
- d) Capitolato prestazionale.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: [www.ferrovieappulolucane.it](http://www.ferrovieappulolucane.it)

## **2.2 Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC [defal@fal.postecert.it](mailto:defal@fal.postecert.it) , almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 60, comma 3, e 74, comma 4, del Codice<sup>1</sup>, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet [www.ferrovieappulolucane.it](http://www.ferrovieappulolucane.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi e Gare”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **2.3 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avverranno a mezzo PEC.

A tal fine il Concorrente ha l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o strumento analogo negli Stati membri.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

---

<sup>1</sup> Si precisa che ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. 16.7.2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui all'art. 60, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'importo complessivo dell'appalto, al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 160.000,00 (euro centosessantamila).

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 500,00 (euro cinquecento) e non è soggetto a ribasso. L'appalto è finanziato con fondi di esercizio.

### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

La durata dell'appalto è di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure atte ad individuare il nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice e, comunque, entro un termine massimo di 90 giorni oltre la scadenza contrattuale. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

### **5. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA E SOGGETTI AMMESSI**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

5.1) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

5.2) possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 83 del Codice, come di seguito indicati:

5.2.1) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato; Per le imprese degli altri Stati dell'Unione Europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al predetto decreto legislativo, mediante una

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti;

5.2.2) Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione ( ROC) di cui all'art. 1 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, compresa l'autorizzazione per la prestazione di servizi media audiovisivi rilasciata dall'AGCOM;

5.2.3) Iscrizione presso il Tribunale come testata giornalistica con Direttore responsabile;

5.2.4) Aver conseguito nel triennio 2018-2019-2020, un fatturato pari ad almeno complessivi € 300.000,00 (trecentomila). Tale richiesta è correlata alla rilevanza del servizio oggetto di affidamento, in quanto consistente nella divulgazione agli utenti che giornalmente utilizzano i treni delle Ferrovie Appulo Lucane di notizie ed informazioni di carattere generale, oltre che del territorio e dei servizi messi a disposizione e ritenuta necessaria anche al fine di valutare la solidità economica dell'operatore concorrente;

5.2.5) Svolgimento di n. 1 servizio analogo a quello oggetto di appalto nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando in favore di aziende e/o società di trasporto ferroviario regionale con numero di passeggeri pari ad almeno 4 milioni all'anno del valore non inferiore ad € 120.000,00, iva esclusa.

5.3 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

5.4 È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

5.5 È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

5.6 È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

5.7 I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in

qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

5.8 Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

**a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di Imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

**b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

**c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete,** la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario di cui al punto 5.2.4, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al punto 5.1 e dei requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

## **7. SUBAPPALTO**

Il concorrente, all'atto dell'offerta, è tenuto ad indicare le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a

quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del Codice<sup>2</sup>; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Non può essere affidatario di subappalto il soggetto che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

## **8. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da:

- 1) **una “garanzia provvisoria”**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di Informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

---

<sup>2</sup> Articolo derogato fino al 31 ottobre 2021 dall'articolo 49, comma 1, lettera a), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti con deposito da effettuarsi recandosi presso il tesoriere

Banca beneficiaria del deposito: *Istituto di credito Banca Popolare di Bari*

Ente: *Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.*

Codice Fiscale: *05538100727*

Partita IVA : *05538100727*

indicando come causale la seguente dicitura: "cauzione provvisoria ....." specificando il riferimento dell'appalto, ivi compreso il Codice CIG;

c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo



di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della I. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

3) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

4) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

6) prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c) la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni, il Concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando nella BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le

imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso Istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Da ultimo, si precisa che, qualora la "garanzia provvisoria" si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la stessa deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

## **9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento se dovuto del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla vigente deliberazione pubblicata sul sito internet di quest'ultima nella sezione "*Gestione Contributi Gara*", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005.

## **10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, **esclusivamente all'indirizzo "Ferrovie Appula Lucane S.r.l., Corso Italia n. 8, 70123 BARI", presso la Segreteria Affari Generali, nelle giornate dal lunedì al venerdì (esclusi eventuali giorni festivi), dalle ore 8,30 alle ore 13,30 (e, solo nelle giornate di martedì e giovedì, anche dalle ore 14,15 alle ore 17,30).**

Il plico deve pervenire **entro le ore 13,00 del giorno 26 agosto 2021**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: **CIG 886483339D - procedura aperta per affidamento servizi di produzione programmi e contenuti media/audiovisivi da trasmettere sui treni delle Ferrovie Appula Lucane S.r.l. della linea Bari-Altamura- Gravina-Matera.**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le

informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,

comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "A", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **11. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **12. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

### **12.1 Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni ed è sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore e, in tal caso, va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale lo stesso partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, **a pena di esclusione**, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta **a pena di esclusione**, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

**12.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)** allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016 n.3 ovvero documento equipollente, **a pena di esclusione**, debitamente compilato e firmato, con il quale il concorrente, tra l'altro:

- 12.2.1 attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del Codice;
- 12.2. attesta, **a pena di esclusione**, il possesso dei requisiti previsti al precedente punto 5.2.
- Si precisa che, **a pena di esclusione**:
- 12.2.3 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il DGUE deve essere prodotto da ciascun operatore economico che compone il concorrente;
- 12.2.4 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere prodotto dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- 12.2.5 per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia deve essere prodotto il DGUE



oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il Concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti di cui al punto 5.2 del presente disciplinare;

12.2.6 Si precisa altresì che le attestazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono essere rese, dal legale rappresentante personalmente e per ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

### **12.3 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e s.m.i. nonché dal Codice Etico adottati dalla Stazione appaltante -

visionabili sul sito internet [www.ferrovieappulolucane.it](http://www.ferrovieappulolucane.it) - e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti e collaboratori pena, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c., l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto, in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio della Stazione appaltante

- *(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento e alla stipulazione e gestione dell'eventuale contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge, per il quale la dichiarazione viene resa;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice mediante la specificazione delle parti della documentazione prodotta che il concorrente ritiene non ostensibili, indicandone le ragioni;
- *(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)*: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Si precisa che le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

#### **12.4 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

- 12.4.1 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- 12.4.2 documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 12.4.3 *(Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice):* copia scannerizzata conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 12.4.4 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 12.4.5 In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente compilerà l'apposita sezione del Documento di gara unico europeo (DGUE) allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016 n.3, ed allegherà alla domanda la seguente documentazione:
  - 12.4.5.1 Documento di gara unico europeo (DGUE) allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016 n.3 ovvero documento equipollente, debitamente compilato e firmato dall'impresa ausiliaria in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare stessa;
  - 12.4.5.2 Dichiarazione sostitutiva, con la quale il legale rappresentante dell'impresa ausiliaria:
    - a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione,

per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto; allegando originale o copia autentica del relativo contratto;

b) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice.

12.4.5.3 originale o copia autentica del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 comma 1 del Codice; a tal fine, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione del requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;

12.4.5.4 PASSOE dell'ausiliaria di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016.

12.4.6 In caso di ricorso al subappalto, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica la parte/le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

## **12.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 12.1.

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

12.5.1 **a pena di esclusione**, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;

12.5.2 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del

servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

12.5.3 **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

12.5.4 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

12.5.5 **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

12.5.6 **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

12.5.7 indicazione, da inserire nel DGUE, del/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

12.4.8 **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25

del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

12.4.9 **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

12.4.10 **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

12.4.11 **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

12.4.12 **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti richiesti:**

**- In caso di RTI costituito:**

12.4.13 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle

parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

**- In caso di RTI costituendo:**

12.4.14 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima e sottoscritte con le modalità di cui al paragrafo 12.1.

### 13. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”

La busta “B” deve contenere l'Offerta tecnica, che andrà articolata come di seguito:

- a) Indicazione delle esperienze maturate dal concorrente nella gestione di servizi affini a quelli oggetto del presente affidamento. Più specificamente, andranno esplicitati i servizi forniti nell'ultimo triennio e concernenti la produzione di programmi e contenuti media/audiovisivi resi in favore di pubbliche amministrazioni, enti aggiudicatori e imprese pubbliche, analoghi a quella oggetto del presente affidamento. Andrà, altresì, indicato, in relazione a detti servizi, il valore economico degli stessi.
- b) Illustrazione delle modalità di trasmissione dei notiziari, della tipologia di notizie trasmesse in lingua italiana e inglese (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, rassegna stampa, di rilevanza nazionale, internazionale e locale, previsioni del tempo, etc.), della frequenza di aggiornamento dei notiziari medesimi, del numero di spot pubblicitari previsti.
- c) Illustrazione e indicazioni di eventuali servizi aggiuntivi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, comunicazioni di servizio ai passeggeri sullo stato dei treni, sulle coincidenze con altri treni locali o nazionali nelle stazioni di fermata dei treni delle Ferrovie Appulo Lucane, etc.).
- d) Indicazione e descrizione precisa del gruppo di lavoro che sarà dedicato allo svolgimento del servizio oggetto di affidamento, dando evidenza delle esperienze professionali dei singoli componenti del *team*, allegando i *curricula vitae* di ciascun componente, compilati in formato europeo e debitamente sottoscritti dal componente stesso.

L'Offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana su non più di 20 facciate con margini inferiori, superiore e laterali 2,5, interlinea 1,5 (esclusi copertina, indice e *curricula* allegati) in formato A4 con carattere *Times New Roman* carattere 12.

**I documenti costituenti l'Offerta tecnica in parola devono essere timbrati e/o siglati in ogni loro pagina, mentre l'ultima pagina dei medesimi deve recare la sottoscrizione per esteso del legale rappresentante o procuratore del concorrente** e, in tale ultimo caso, va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di



aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

#### **14. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”**

Nella busta "C - Offerta economica" deve essere inserita l'offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore dell'offerente, formulata mediante l'indicazione, **a pena di esclusione**, del ribasso percentuale unico offerto (con un massimo di due cifre decimali dopo la virgola) rispetto al prezzo a base di gara, come indicato al precedente punto 3 del presente documento. La percentuale di ribasso deve essere espressa sia in cifre che in lettere; in caso di contrasto, prevale l'offerta espressa in lettere. Eventuali cifre decimali oltre la seconda, non vengono prese in considerazione ai fini della valutazione ed attribuzione del punteggio. Le offerte che, per errore, fossero espresse con la sola indicazione in cifre o con la sola indicazione in lettere del ribasso proposto non verranno escluse per tale omissione. Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte in aumento.

L'offerta dovrà contenere, altresì, l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri/costi aziendali della sicurezza. **L'offerta economica di cui si discute deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente** e, in tale ultimo caso, va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

#### **14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

**14.1** L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ponderazione:

- Offerta Tecnica: fino ad un massimo di punti 80/100;
- Offerta Economica: fino ad un massimo di punti 20/100.

Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta è, quindi, pari al risultato derivante da:

punteggio "Offerta Tecnica" + punteggio "Offerta economica", determinati secondo i criteri più avanti specificati.

**14.2 L'offerta tecnica** viene valutata attribuendo un punteggio massimo di **80 punti** sulla base dei seguenti elementi:

**A. professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta dai servizi pregressi svolti dal concorrente ed affini a quello oggetto di affidamento**

**Totale Punti 30**

A.1 numero di servizi forniti negli ultimi tre anni affini a quelli oggetto di affidamento  
Punti 5

A.2 valutazione del grado di affinità dei predetti incarichi a quelli oggetto di affidamento  
Punti 15

A.3 Valore economico complessivo degli incarichi di cui al precedente punto A.2  
Punti 10

**B. Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di trasmissione dei notiziari**

**Totale Punti 35**

B.1 proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a quelli descritti nella documentazione di gara  
Punti 20

B.2 valutazione delle modalità di svolgimento concreto del servizio oggetto di affidamento  
Punti 15

**C. Qualità ed esperienze specifiche**

**Totale punti 15**

C.1 Numero delle risorse dedicate  
Punti 5

C.2 Valutazione dei *curricula*  
Punti 10

L'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica viene effettuata attraverso la media dei coefficienti attribuiti a discrezione dei singoli commissari a ciascun concorrente.

Per ciascuno degli elementi di valutazione sopra richiamati, ogni commissario, sulla base della propria discrezionalità tecnica, attribuisce un coefficiente variabile tra zero e uno, indicando al massimo due cifre decimali dopo la virgola.

Ne deriva che la Commissione di gara calcola la media aritmetica dei coefficienti assegnati dai componenti per ogni elemento di valutazione.

Il punteggio tecnico attribuito a ciascun offerente per ogni elemento di valutazione è, quindi, ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente punteggio tecnico massimo.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio vengono prese in considerazione le prime due cifre decimali.

La Commissione procede, quindi, al calcolo dei punteggi tecnici finali sommando i punteggi ottenuti per ciascun elemento di valutazione.

Qualora nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto per la parte tecnica (pari, come si è detto, a 80 punti), la Commissione giudicatrice procede a riparametrare i punteggi complessivamente ottenuti dai concorrenti applicando la seguente formula:

$$P_i = P_i/P_{max} \times 80$$

dove  $P_i$  è il punteggio del concorrente  $i$ -esimo e  $P_{max}$  è il punteggio massimo ottenuto dalla migliore offerta.

Il risultato di tale operazione costituisce il punteggio attribuito all'offerta tecnica.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio vengono prese in considerazione le prime due cifre decimali.

Nella determinazione di tutti i punteggi, parziali o complessivi, e più in generale in tutte le operazioni di calcolo da effettuare nel corso della procedura, si tiene conto solo delle prime due cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento.

**14.3 L'offerta economica** viene valutata attribuendo un punteggio massimo di **20 punti** al concorrente che ha offerto il prezzo più basso in ragione della percentuale di ribasso applicata sull'importo dell'appalto di cui al precedente punto 3.

Alle offerte economiche presentate dagli altri concorrenti vengono attribuiti punteggi secondo la seguente formula:

$C_i$  (per  $A_i \leq A_{\text{soglia}}$ ) =  $X * A_i / A_{\text{soglia}}$

$C_i$  (per  $A_i > A_{\text{soglia}}$ ) =  $X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

$A_{\text{soglia}}$  = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti di cui alla precedente voce

$A_i$

$X = 0,90$

$A_{\text{max}}$  = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Il punteggio raggiunto dall'offerta economica di ciascun concorrente è determinato moltiplicando per 20 (max punti offerta economica) il risultato ricavato dall'applicazione della predetta formula.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio vengono prese in considerazione le prime due cifre decimali.

Nelle operazioni di calcolo dirette all'attribuzione del punteggio mediante la formula di cui sopra si tiene conto solo delle prime due cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento.

## **15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 2 settembre 2021 alle ore 9.00 presso gli Uffici delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. siti in Corso Italia n. 8 - 70123 BARI e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 11;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica potrà avvenire, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

## **16. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione di aver preso visione dei contenuti del progetto a base di gara.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **17. APERTURA DELLE BUSTE "B" e "C" - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

## **TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice,

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, comunicata ai concorrenti a mezzo pec almeno **tre giorni** prima della data fissata, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 14.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 19.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 18.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la

commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'Importo a base di gara.

## **18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili

e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

## **19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al paragrafo, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Si procederà all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti potrà avvenire attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto.**

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).



In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto avviene entro 60 (sessanta) giorni è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle ulteriori banche dati disponibili, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del d.lgs. 159/11.

L'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi e esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00 (duemila). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Il Responsabile Unico del Procedimento